



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

Ufficio AIA, Qualità dell'aria, inquinamento acustico ed elettro magnetico.

C.so V. Emanuele, 301 – 65122 Pescara (PE)

Eco Fox S.r.l.

ecofox@legalmail.it

E p.c. ARTA Sede Centrale

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA Distretto di San Salvo

dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it

Comune di Citta del Vasto (CH)

comune.vasto@legalmail.it

Provincia di Chieti

protocollo@pec.provincia.chieti.it

Regione Abruzzo

Servizio Gestioni Rifiuti

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: *Comunicazione di avvio del procedimento di Riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. A del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - AIA n. 206/122 del 29/11/11 – Ditta Eco Fox S.r.l.*

In riferimento all'installazione di cui all'oggetto si richiama quanto segue:

- con provvedimento n. 206 del 12/12/2011 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione della Ditta:

ECOFOX S.r.l. (Ex ECOFOX S.p.A. / FOX PETROLI S.p.A.)

Sede impianto: via Osca, 74 - Loc. Punta Penna, Vasto (CH)

Attività svolta: produzione di biodiesel, glicerina grezza e oleine

Codice IPPC: 4.1 b) *“Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche”.*

- Con **Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016**, sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.
- Atteso che secondo quanto disposto dall'art.29-octies, comma 3, lett.a del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione.

- Premesso che, così come stabilito all'art.29-octies, comma 5, “a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, [...] tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1”.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dispone il riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e al fine di verificare la rispondenza delle condizioni autorizzative alle disposizioni conseguenti alla definizione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica definite dalla **Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016**

COMUNICA

la necessità di acquisire da parte della Ditta apposita istanza di riesame corredata dal confronto tra le tecniche adottate con le migliori tecniche disponibili descritte dalle Conclusioni sulle BAT o nel Bref, proponendo da subito, qualora non applicate, il cronoprogramma di adeguamento alle BAT ed alle BAT AEL nonché l'aggiornamento dell'ETD (quadri riassuntivi, PMC, etc.) a seguito dell'implementazione delle migliori tecniche disponibili usando la modulistica approvata con DGR 4 del 12/01/16.

Art. 1 (responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Iris Flacco, con recapito presso gli Uffici del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, C.so V. Emanuele n. 301, Pescara, tel. 085 767 2524, e-mail iris.flacco@regione.abruzzo.it, pec dpc025@pec.regione.abruzzo.it.

Il responsabile del procedimento curerà tutti i successivi adempimenti.

Art. 2 (amministrazioni interessate)

Al procedimento partecipano, per l'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza:

- 1) l'ARTA Abruzzo;
- 2) il Comune di Città del Vasto (CH);
- 3) la Provincia di Chieti;
- 4) Servizio Gestione Rifiuti – Regione Abruzzo

Art. 3 (modalità di presentazione dell'istanza di riesame)

La documentazione relativa all'istanza dovrà pervenire all'Autorità Competente e agli Enti coinvolti nel procedimento, **entro 30 giorni dalla ricezione della presente**, corredata del versamento delle spese istruttorie così come definite dalla DGR 308 del 24/06/2009.

Art. 4 (procedimento di riesame)

In ottemperanza all'art.29-quater, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art.7 della L.n. 241/90, si comunica l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA per l'installazione indicata in

oggetto a far data dalla presente nota, specificando che l'installazione può continuare ad essere esercitata ai sensi dell'art.29-octies, comma 11 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 3, del D.Lgs.152/06, entro quindici giorni dall'avvio del procedimento a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta, l'Ufficio pubblicherà l'indicazione della localizzazione dell'installazione, il nominativo del gestore e l'Ufficio competente sul sito web della Regione Abruzzo, al seguente indirizzo: <http://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-energia>.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Iris Flacco)

F.to digitalmente